

Pubblicato il 19/11/2020  
N. 02153/2020 REG.PROV.CAU.

N. 04436/2020 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

## DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4436 del 2020, proposto da  
-OMISSIS-, tutti in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui rispettivi figli minori, e tutti  
rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Caporaso, Eugenio Carbone, con domicilio digitale  
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia ed adozione di misure cautelari monocratiche:

dell'Ordinanza n. 90 del 15.11.2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania,  
pubblicata in pari data, nella parte in cui dispone, al punto 1.1, che “con decorrenza dal 16  
novembre e fino al 23 novembre 2020...restano sospese le attività educative in presenza dei servizi  
educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni)  
nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria”; e, al punto 1.2, che  
“con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020..., restano sospese le attività

didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che la richiesta cautelare fa seguito ad altra analoga, promossa in separato ricorso dalle stesse parti ricorrenti, avente ad oggetto pregressa Ordinanza regionale che, per il periodo dal 5 al 14 novembre 2020, sospendeva le medesime attività didattiche in presenza oggetto del provvedimento impugnato, il cui esito di rigetto è stato da ultimo confermato dal decreto del presidente della III sezione del Consiglio di Stato n. 6453/2020;

Considerato che l'Ordinanza ora impugnata disegna un percorso di graduale ripresa delle attività scolastiche “in presenza” per gli alunni delle scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e delle prime classi della scuola secondaria di primo grado secondo le tempistiche ivi indicate, a partire dal 16 novembre 2020, per allinearsi infine, al termine del detto percorso, individuato nella data del 29 novembre 2020, alle previsioni contenute nel D.P.C.M. 4 novembre 2020;

Ritenuto, alla stregua della sommaria delibazione consentita nella presente sede cautelare monocratica, che l'Ordinanza impugnata, pur nel quadro di persistente emergenza sanitaria – vieppiù aggravata per la Regione Campania, nelle more inserita in cd. “zona rossa” -, intende dunque corrispondere proprio alle esigenze manifestate dai genitori, anche nell'interesse dei figli minori, di rapida ripresa delle attività “in presenza”, individuando, allo scopo, un percorso necessariamente caratterizzato da gradualità e prudenza (disponendo, per l'appunto, dapprima l'”apertura graduale della scuola dell'infanzia e della prima classe della scuola primaria” e successivamente delle altre classi della scuola primaria e delle prime classi della scuola secondaria di primo grado), accompagnato da ulteriori misure cautelative allo stesso preordinate (screening volontario preventivo su auspicabilmente ampia platea di personale docente e non docente impiegato nella scuola, monitoraggio e successiva valutazione dei dati relativi all'andamento della curva epidemiologica), per loro natura richiedenti adeguata tempistica esecutiva:

Considerato, dunque, che il disegnato “percorso” sembra non irragionevolmente finalizzato - tenuto conto della sospensione finora osservata e delle evidenti esigenze organizzative proprie della indicata ripresa, dell'amministrazione scolastica ma anche delle famiglie, nel breve arco temporale indicato nella stessa Ordinanza impugnata (e cioè entro il 29 novembre 2020), e compatibilmente con le risultanze istruttorie alla stessa presupposte - proprio alla ripresa delle attività in presenza, a partire dagli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, e successivamente, delle prime classi della scuola secondaria di primo grado, per i quali meno agevole si è rivelata la praticabilità dell'alternativa opzione della didattica a distanza, così allineandosi a quanto stabilito nel DPCM 4 novembre 2020 in materia di attività scolastiche;

Considerato che, in tale ottica riguardata, l'Ordinanza, compatibilmente con la tempistica propria della ripresa, pur nella contingente situazione di emergenza e nella situazione data, sembra adeguatamente contemperare il “carattere prioritario – nella presente fase di pandemia – del diritto alla salute dei cittadini” (cfr. Cons. di Stato, III, decreto n. 6453/2020) con le rappresentate esigenze di parte ricorrente;

Considerato che, nel limitato arco temporale di auspicabile residua durata della sospensione delle attività scolastiche in presenza per la fascia di alunni interessata (che, per i più piccoli, è, per quanto sopra detto, oramai computabile in termini di ore), il diritto all'istruzione resta garantito, pur con le limitazioni ad essa connesse, dalla modalità a distanza, mentre resta indimostrata l'impossibilità assoluta degli esercenti la potestà genitoriale di attendere alle proprie attività lavorative, ove i figli minori debbano restare a casa e ivi assistiti, tenuto anche conto della diffusa e allo stato largamente consentita modalità di svolgimento delle stesse mediante smart-working;

Ritenuto, per quanto precede, di dover respingere l'istanza cautelare e di fissare la trattazione collegiale come in dispositivo;

Ritenuto che, ai fini dell'esame collegiale dell'istanza cautelare fissato come in dispositivo e, comunque, del merito del ricorso, la Regione Campania, che non risulta tuttora costituita, debba esibire in giudizio, in tempo utile per l'esame in sede collegiale dell'istanza cautelare, gli atti istruttori a base dell'impugnata Ordinanza, non esclusi e inter alia, quelli a disposizione dell'Unità di crisi regionale (dati, documentazione scientifica, etc.), il cui avviso è testualmente riportato nel provvedimento impugnato;

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare.

Ordina gli incumbenti istruttori di cui in motivazione a carico della Regione Campania.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 dicembre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Napoli il giorno 19 novembre 2020.

	Il Presidente
	Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Pubblicato il 19/11/2020  
N. 02161/2020 REG.PROV.CAU.

N. 04452/2020 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

## DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4452 del 2020, proposto da  
-OMISSIS-, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Erich Grimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Riviera di Chiaia 276;

contro

Regione Campania, non costituita in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

PREVIA ADOZIONE DI ADEGUATE MISURE CAUTELARI, ANCHE MONOCRATICHE:

A) dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15 novembre 2020, con oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza.- Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea ”, nella parte in cui stabilisce che dal 16 al 23 novembre 2020 “restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria” e dal 16 al 29 novembre 2020 “restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori”;

B) dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 89 del 5 novembre 2020, con oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Conferma delle disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza e le limitazioni alla mobilità”, nella parte in cui conferma la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria fino dal 6 al 14 novembre 2020;

C) dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 86 del 30 ottobre 2020, con oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema attività scolastica e trasporto pubblico locale. Proroga della cd. zona rossa nel Comune di Arzano (NA)”, nella parte in cui conferma la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria fino al 14 novembre 2020;

D) dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 85 del 26 ottobre 2020, con oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di esercizi commerciali, attività scolastica e limitazioni alla mobilità ”, nella parte in cui conferma la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria e stabilisce, altresì, di dare mandato all'Unità di crisi regionale di verificare, con l'ANCI, alla data del 31 ottobre 2020, la possibilità di disporre la riattivazione delle attività didattiche in presenza, anche in maniera differenziata sul territorio, tenendo conto dell'andamento dei contagi su scala locale e regionale;

E) se e in quanto occorra, dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 82 del 20 ottobre 2020, con oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema attività didattiche - Limiti alla mobilità sul territorio regionale - Disposizioni concernenti il Comune di Arzano (NA) ”, nella parte in cui conferma la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria dal 21 al 30 ottobre 2020 e stabilisce, altresì, di dare mandato all'Unità di crisi regionale del costante monitoraggio e valutazione della situazione dei contagi sviluppatasi sul territorio in ambito scolastico e dei relativi casi connessi a “contatti stretti”, al fine dell'eventuale riapertura dell'attività in presenza della scuola primaria a decorrere dal 26 ottobre 2020; F) se e in quanto occorra, dell'ordinanza del Presidente della Giunta

Regionale della Campania n. 80 del 16 ottobre 2020, con oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Integrazione e modifica all'Ordinanza n. 79 del 15 ottobre 2020”, nella parte in cui, a parziale modifica/integrazione della previsione di cui al punto 1.5. dell'Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020, con decorrenza dal 17 ottobre 2020 e sino al 30 ottobre 2020, consente, anche in presenza, l'attività delle sole scuole dell'infanzia (nidi ed asili della fascia d'età 0-6 anni) e non anche alla scuola primaria;

G) se e in quanto occorra, dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 79 del 15 ottobre 2020, con oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, nella parte in cui ha sospeso le attività didattiche ed educative in presenza nelle scuole dell'infanzia e primarie dal 16 al 30 ottobre 2020; H) del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania (di seguito “DPGRC”) n. 51 del 20 marzo 2020, avente ad oggetto “Unità di Crisi regionale Covid- 19 e gruppo di supporto tecnico/amministrativo e consulenza legale al Soggetto Attuatore ai sensi dell'OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020 e del Decreto CDPC n. 623 del 27 febbraio 2020. Determinazioni”; I) del provvedimento, di estremi e data sconosciuti, con cui è stata nominata l'Unità di Crisi regionale in sostituzione della task force di cui al DPGRC n. 37 del 27 febbraio 2020;

L) del DPGRC n. 46/2020, con cui è stata nominata la struttura di supporto al Presidente della Giunta Regionale della Campania quale Soggetto attuatore ai sensi dell'OCdPC n. 623 del 27 febbraio 2020;

M) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che la richiesta cautelare può intendersi riferita al solo atto di cui sub A) dell'epigrafe, che è l'unica Ordinanza attualmente in vigore, pur facendo seguito, senza soluzione di continuità, alle precedenti impugnate, in forza delle quali erano sospese le attività didattiche in presenza oggetto della richiamata ultima Ordinanza;

Ritenuto, alla stregua della sommaria delibazione consentita nella presente sede cautelare monocratica, che l'Ordinanza odiernamente impugnata, pur nel quadro di persistente emergenza sanitaria – vieppiù aggravata per la Regione Campania, nelle more inserita in cd. “zona rossa” -, intende corrispondere proprio alle esigenze manifestate dai genitori, anche nell'interesse dei figli minori, di rapida ripresa delle attività “in presenza”, individuando, allo scopo, un percorso necessariamente caratterizzato da gradualità e prudenza (disponendo, per l'appunto, dapprima, a far data dal 23 novembre 2020, l'“apertura graduale della scuola dell'infanzia e della prima classe della scuola primaria” e successivamente, dopo una settimana, delle altre classi del primo ciclo e delle prime classi della scuola secondaria di primo grado), accompagnato da ulteriori misure cautelative allo stesso preordinate (screening volontario preventivo su auspicabilmente ampia platea di

personale docente e non docente personale impiegato nella scuola, monitoraggio e successiva valutazione dei dati relativi all'andamento della curva epidemiologica), per loro natura richiedenti adeguata tempistica esecutiva, sia per l'amministrazione scolastica che per tutte le famiglie interessate;

Considerato che detto percorso appare, allo stato, comunque espressamente finalizzato, nel breve arco temporale indicato nella stessa Ordinanza impugnata (e cioè entro il 29 novembre 2020), compatibilmente con le risultanze istruttorie alla stessa presupposte, alla ripresa delle attività in presenza per tutti gli alunni interessati, come detto a partire dai più piccoli, per i quali meno agevole si è rivelata la praticabilità dell'alternativa opzione della didattica a distanza, così allineandosi a quanto stabilito nel DPCM 4 novembre 2020 in materia di attività scolastiche;

Considerato che, in tale ottica riguardata, l'Ordinanza, compatibilmente con la tempistica propria della ripresa, pur in situazione di emergenza, sembra ragionevolmente contemperare il "carattere prioritario – nella presente fase di pandemia – del diritto alla salute dei cittadini" (cfr. Cons. di Stato, III, decreto n. 6453/2020) con le rappresentate esigenze di parte ricorrente;

Considerato che, nel limitato arco temporale di auspicabile residua durata della sospensione delle attività scolastiche in presenza per la fascia di alunni interessata, che, per quanto detto, per i più piccoli è computabile in termini di ore, il diritto all'istruzione resta garantito, pur con le limitazioni ad essa connesse, dalla modalità a distanza, mentre resta indimostrata l'impossibilità assoluta degli esercenti la potestà genitoriale di attendere alle proprie attività lavorative, ove i figli minori debbano restare a casa e ivi assistiti, tenuto anche conto della diffusa e allo stato largamente consentita modalità di svolgimento delle stesse mediante smart-working;

Considerato che il pregiudizio lamentato, anche in termini di danno biologico, ove comprovabile come direttamente riconducibile alla mancata frequenza scolastica ovvero alle diverse modalità di fruizione del servizio scolastico, è, per la fascia di alunni interessata, per quanto sopra detto, destinato comunque ad essere eliso dalla ripresa delle attività in presenza secondo le delineate tempistiche;

Ritenuto, per quanto precede, di dover respingere l'istanza cautelare e di fissare la trattazione collegiale come in dispositivo;

Ritenuto che, ai fini dell'esame collegiale dell'istanza cautelare fissato come in dispositivo e, comunque, del merito del ricorso, la Regione Campania, che non risulta tuttora costituita, debba esibire in giudizio, in tempo utile per l'esame in sede collegiale dell'istanza cautelare, gli atti istruttori a base dell'impugnata Ordinanza, non esclusi, inter alia, quelli a disposizione dell'Unità di crisi regionale (dati, documentazione scientifica, etc.), il cui avviso è testualmente riportato nell'Ordinanza impugnata;

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 dicembre 2020.

Ordina gli incumbenti istruttori di cui in motivazione a carico della Regione Campania.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Napoli il giorno 19 novembre 2020.

	Il Presidente
	Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.